

CHIARIMENTI 9
prot. 9142 del 04.06.2026

9.1 chiarimento - QUESITO 1

Con riferimento al criterio B1 dell'Allegato 4 a), si richiedono i seguenti chiarimenti interpretativi al fine di garantire uniformità nella predisposizione delle offerte e nella successiva attribuzione dei punteggi.

Quesito n. 9.1.1 – Definizione di “strutture ricettive”

Nel criterio B1 viene fatto riferimento alla stipula di convenzioni con “strutture ricettive”.

Si chiede di specificare se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, per strutture ricettive debbano intendersi tutte le tipologie disciplinate dagli articoli 9 e 12 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), comprendendo pertanto sia le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere sia le strutture ricettive extralberghiere previste dalla normativa di settore.

Si chiede inoltre di confermare che siano considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, villaggi turistici, campeggi, marina resort, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, agriturismi e ogni altra struttura ricettiva regolarmente autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Risposta 9.1.1

Per il criterio B1 dell'allegato 4 a) il riferito alla “strutture ricettive” non essendo specificato si intendono tutte quelle strutture ricettive indicate nella L.R. n. 1 del 6 febbraio 2024 e precisamente art. 1 comma1 lettera:

- a) Strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II capo I
- b) Strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo II capo II
- c) Strutture ricettive extralberghiere di cui al Titolo II capo III

Quesito n. 9.1.2 – Eventuali limitazioni alle categorie di strutture ricettive

Qualora il riferimento alle “strutture ricettive” non debba intendersi esteso a tutte le tipologie individuate dagli articoli 9 e 12 del Codice del Turismo, si chiede di specificare espressamente quali categorie di strutture siano considerate valide ai fini dell'attribuzione del punteggio e quali ne siano eventualmente escluse.

Risposta 9.1.2

Per il criterio B1 dell'allegato 4 a) il riferito alla “strutture ricettive” non essendo specificato si intendono tutte quelle strutture ricettive indicate nella L.R. n. 1 del 6 febbraio 2024 e precisamente art. 1 comma1 lettera:

- a) Strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II capo I
- b) Strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo II capo II
- c) Strutture ricettive extralberghiere di cui al Titolo II capo III

Quesito n. 9.1.3 – Pluralità di convenzioni stipulate dalla medesima struttura ricettiva

Si chiede di precisare se una medesima struttura ricettiva possa stipulare convenzioni con più stabilimenti balneari concorrenti nell'ambito della presente procedura, consentendo a ciascun operatore economico di valorizzare tale convenzione ai fini del punteggio.

In alternativa, si chiede di chiarire se ciascuna struttura ricettiva possa essere validamente associata ad un solo stabilimento balneare, con conseguente esclusività della convenzione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Risposta 9.1.3

Si, una medesima struttura ricettiva può stipulare convenzioni con più stabilimenti balneari, ma per un numero di ombrelloni pari o inferiore al numero delle camere di cui è dotata la struttura ricettiva (da indicare nell'impegno), senza sovrapposizione o duplicazioni (a titolo esemplificativo struttura ricettiva con 10 camere, per 5 camere può essere sottoscritta convenzione con uno soggetto partecipante e per 5 camere può essere sottoscritta convenzione con un altro soggetto partecipante).

Quesito n.9.1.4 – Fasce di punteggio relative al numero di ombrelloni convenzionati

Dalla lettura del criterio B1 risultano previste le seguenti fasce premiali:

- ☐ B1.1 : fino a 5 ombrelloni;
- ☐ B1.2 : da 6 ombrelloni fino a 10;
- ☐ B1.3 oltre 20 ombrelloni.

Si rileva tuttavia che non risulta disciplinata la fascia intermedia compresa tra 11 e 20 ombrelloni.

Si chiede pertanto di chiarire:

- a) se l'assenza della fascia da 11 a 20 ombrelloni sia dovuta ad un refuso materiale o ad una scelta discrezionale;
- b) quale punteggio debba essere attribuito alle offerte che prevedano convenzioni per un numero di ombrelloni compreso tra 11 e 20;

Risposta 9.1.4

Per mero errore materiale il punteggio B1.2 del criterio B1 dell'allegato 4 a) riportato non è da **"6 ombrelloni fino a 10"** ma da **"6 ombrelloni fino a 20"**.

Pertanto si riporta il punteggio corretto del criterio B1 dell'allegato 4 a)

☐ B1.1 : fino a 5 ombrelloni;

☐ **B1.2 : da 6 ombrelloni fino a 20;**

☐ B1.3 oltre 20 ombrelloni.

9.2 chiarimento - QUESITO 2

Con riferimento alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Laigueglia, e in particolare al criterio di valutazione A1 (riduzione delle opere di difficile rimozione) di cui all'Allegato 4a), si chiede il seguente chiarimento.

Premessa tecnica

Nell'ambito dei Lotti adiacenti alla passeggiata rialzata di ponente e levante, lo stato di fatto risultante dagli elaborati grafici allegati ai singoli Lotti evidenzia in molti casi la presenza di elementi strutturali verticali (pilastri e setti in c.a.) che costituiscono, ai sensi della Circolare n. 120 serie I del 24.05.2001, opere di difficile rimozione.

Tali elementi, per la loro tipologia, non sono pertinenza esclusiva dello stabilimento balneare, ma assolvono la funzione di elementi portanti della passeggiata pubblica sovrastante, opera di proprietà e gestione comunale, non ricompresa nella concessione demaniale oggetto di gara. La loro rimozione risulta pertanto strutturalmente e giuridicamente impossibile, in quanto comporterebbe la compromissione di un'opera pubblica esterna alla concessione stessa, per la quale non sussiste alcun titolo di intervento in capo al concessionario.

Risposta 9.2.1

Relativamente al criterio A1 di cui all'Allegato 4a), le opere di difficile rimozione che possono essere rimosse sono quelle indicate nella concessione demaniale marittima, naturalmente se setti o opere sono portanti alla passeggiata, questi non possono essere rimossi, questo va giustificato dal tecnico abilitato nella relazione tecnica ed elaborati grafici.

Quesito n. 9.2.2

Si chiede di chiarire se, ai fini della valutazione del criterio A1.1 (progetti che presentino riduzione della superficie di opere di difficile rimozione) le superfici occupate da tali elementi strutturali — inamovibili per le ragioni sopra esposte e non imputabili a scelta progettuale del concorrente — debbano essere:

- a) escluse dalla base di calcolo della superficie di difficile rimozione "riducibile", con conseguente valutazione del criterio A1.1 riferita alla sola quota di opere di difficile rimozione effettivamente nella disponibilità del concessionario;
oppure
- b) b) computate nella superficie residua senza che ciò determini una penalizzazione del punteggio rispetto a concorrenti che non si trovino nella medesima situazione di vincolo strutturale.

Si chiede inoltre di confermare che la proposta progettuale possa legittimamente limitarsi alla eliminazione delle sole opere di difficile rimozione tecnicamente e giuridicamente rimuovibili, dando adeguata motivazione in relazione tecnica delle ragioni del mantenimento delle strutture portanti, senza che questo comporti decurtazione del punteggio attribuibile per le rimozioni effettuate.

Risposta 9.2.2

Per l'attribuzione del punteggio del criterio A1.1 la percentuale deve essere determinata sulla riduzione della superficie calcolata considerando come superficie di difficile rimozione solo ed esclusivamente le superfici delle opere di difficile rimozione effettivamente nella disponibilità del concessionario, indicando nella

relazione tecnica le ragioni della necessità di mantenere le strutture portanti., che naturalmente non devono far parte del calcolo della superficie da ridurre.